

Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2016, n. 29-4200

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Borgone di Susa (TO). Approvazione della Variante di revisione al P.R.G.C.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che il Comune di Borgone di Susa (TO) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 179-18220 del 7/04/1997, e provvedeva a:

- predisporre il progetto preliminare della Variante di revisione al P.R.G.C. con D.C. (Deliberazione Consiliare) n. 41 del 16/09/2003;
- controdedurre alle osservazioni presentate da Enti e privati, a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare, e contestualmente adottare il progetto definitivo della Variante di revisione al P.R.G.C. con D.C. n. 18 del 13/09/2006;
- integrare il precedente atto deliberativo con D.C. n. 23 del 25/07/2007 e n.34 del 26/09/2007.

Rilevato che:

- la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica con relazione datata 1/08/2008 si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con nota prot. n. 35110/8.13PPU del 5/08/2008, ha provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di Borgone di Susa (TO), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali.

Atteso che il Comune di Borgone di Susa (TO) ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Regione, predisponendo la documentazione tecnica modificata in conseguenza dei rilievi accolti, con D.C. n. 7 del 3/05/2012 e D.C. n.49 del 27/11/2012 e adottato il progetto definitivo della Variante di revisione al P.R.G.C. con D.C. n.2 del 9/02/2016.

Dato atto che, con parere datato 7/10/2016, il Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha espresso parere favorevole all'approvazione della Variante di revisione al P.R.G.C. di Borgone di Susa (TO), subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell' "allegato A" datato 7/10/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione e all'adeguamento, a norma di legge, della Variante di revisione al P.R.G.C. e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Vista la Certificazione datata 3/03/2015, firmata dal Responsabile del Procedimento del Comune di Borgone di Susa (TO), circa l'*iter* di adozione della Variante di revisione al P.R.G.C., a norma della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989.

Considerato che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della Variante di revisione al P.R.G.C. devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i., nonché a quanto stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 "Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – L.R. 56/1977 e s.m.i."

Ritenuto che il procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche in questione è stato inviato alla Regione per l'approvazione entro la data dell'entrata in vigore della L.R. n. 26/2015 e che, pertanto, la conclusione dell'*iter* di approvazione puo' ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dall'art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013), secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della stessa L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare.

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972.

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015.

Visto il parere del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico del 7/10/2016.

Vista la documentazione relativa alla Variante di revisione al P.R.G.C. di Borgone di Susa (TO) che si compone degli atti e degli elaborati specificati nell'art. 3 del deliberato.

Vista l'avvenuta pubblicazione dello "Schema di Provvedimento" ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

Articolo 1

di approvare la Variante di revisione al P.R.G.C. di Borgone di Susa (TO), ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i., subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell' "allegato A" datato 7/10/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; sono fatte salve le prescrizioni del D.L. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., nonché le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 ed alla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e s.m.i., nonché quanto stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 "Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – L.R. 56/1977 e s.m.i.";

Articolo 2

che con la presente approvazione il P.R.G.C. di Borgone di Susa (TO) introdotte le modifiche "*ex officio*" di cui al precedente articolo, si ritiene adeguato/ai disposti del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, nonché adeguato ai disposti commerciali della L.R. 28/99;

Articolo 3

che la documentazione relativa alla Variante di revisione al P.R.G.C. di Borgone di Susa (TO) si compone di:

deliberazione consiliare n. 2 del 9/02/2016 con allegati:

Tav. Carta geoidrologica, 1:5000 ;

Elab. Relazione geologica;

Elab. Cronogrammi e relative prescrizioni;

Elab. Carta della dinamica fluviale: alluvione 2000, in scala 1:5000;

Elab. Relazione geologica- tecnica relativa alle aree interessate da nuovi

insediamenti;

Tav. Carta geomorfologia, in scala 1:5000;

Elab. Integrazioni alle osservazioni della Regione Piemonte al P.R.G.C.;

Elab. Schede di rilevamento delle opere idrauliche;
 Tav. Carta delle opere idrauliche, in scala 1:5000;
 Tav. Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e della idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:5000;
 Elab. Studio idrologico ed idraulico dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico minore a supporto del P.R.G.C.;
 Elab. Norme di attuazione;
 Elab. Norme di attuazione;
 Tav.P.2/g Carta di sintesi, in scala 1:5000;
 Tav.P.3a Aree urbanizzate: concentrico e B.ta Gandoglio, in scala 1:2000;
 Tav. P.3b Aree urbanizzate: S. Valeriano e B.te Losa, Achit, in scala 1:2000;
 Tav.P2 Planimetria generale, in scala 1:5000;
 Tav.P2/O Planimetria generale-l localizzazione osservazioni- scala 1:5000;
 Elab. Relazione e controdeduzioni alle osservazioni;
 Elab. Schede di rilevamento conoidi e valutazione trasporto solido;
 Elab. Schede di rilevamento lungo la rete idrografica;
 Tav. Carta geologico-strutturale- scala 1:5000;
 Tav. Carta delle acclività- scala 1:5000;
 Elab. Relazione stato di fatto- relazione di progetto, completa dell'analisi di compatibilità ambientale;
 Tav. A1 Inquadramento territoriale- scala 1:25000;
 Tav. A2 destinazioni d'uso del suolo- scala 1:5000;
 Tav. A3 aree di interesse culturale e ambientale- scala 1:5000;
 Tav. A4 urbanizzazione primaria- acquedotto- fognatura- scala 1:5000;
 Tav. A5 urbanizzazione primaria- illuminazione- gas- scala 1:5000;
 Tav. A6 urbanizzazione primaria- viabilità- urbanizzazione secondaria- scala 1:5000;
 Tav. A7 proprietà comunali e usi civici- scala 1:5000;
 Elab. Relazione sulle scelte operate per l'approvazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita;
 Elab. dichiarazione di congruità della variante strutturale al P.R.G.C. del comune di Borgone di Susa con il piano di classificazione acustica del territorio;
 Elab: Schede riassuntive;
 Tav. Carta degli elementi locali per la stima della pericolosità sismica 1:5000;
 Elab. Integrazioni alle osservazioni della Regione Piemonte al progetto definitivo del P.R.G.C.;
 Tav.P4 centro storico- progetto 1:1000;
 Tav. P1 Planimetria sintetica scala 1:25000;
 Elab. Integrazioni a seguito della presa d'atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio relative ai limiti di progetto tra le fasce B e C del P.A.I.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte Amministrazione Trasparente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

Data 7/10/2016

Allegato "A" alla Delibera di G.R. relativa all'approvazione della Variante di revisione al P.R.G.C. predisposta dal Comune di Borgone Susa, con successive deliberazioni consiliari n. 18 del 13.09.2006, n. 23 del 25.07.2007, n. 34 del 26.09.2007, n. 7 del 3.05.2012, n. 49 del 27.11.2012 e n. 2 del 9.02.2016.

Elenco modificazioni da introdurre "ex officio" ai sensi dell' 11° comma dell'art. 15 e del 3° comma dell'art. 89 della L.R. 5.12.1977 n°56 e s.m.i.

Cartografia

Tavv. n. P.2 Planimetria generale e P.3a Aree urbanizzate: concentrico

- eliminare la porzione d'area di nuovo impianto Rn.4 posta a monte della strada comunale Vigne e ricondurla alla originaria destinazione agricola.

Carta geomorfologica, in scala 1:5.000 (DC n. 2/2016)

- individuare come "aree con intensità del processo/pericolosità medio/moderata (EmA)" le porzioni d'ambito classificate nella "Carta della dinamica fluviale Alluvione 2000" come "zone allagate alluvione 2000", localizzate a sud/sud-ovest di località Vigne, rispettivamente a valle della SP n.203 o comprese tra la fascia fluviale B e la fascia C, fatte salve le porzioni d'area, già puntualmente classificate sulla tavola medesima, quali zone "EeA" ed "EbA";
- individuare come "aree con intensità del processo/pericolosità medio/moderata (EmA)" la porzione d'ambito classificato nella "Carta della dinamica fluviale Alluvione 2000" come "zone allagate alluvione 2000", localizzato a sud/-est del concentrico, in corrispondenza dell'area per servizi 'campo sportivo' ed esterno alla fascia fluviale B;
- riclassificare la porzione settentrionale dell'area a dissesto areale con pericolosità media/moderata EmA, localizzato in località San Valeriano, come "area con intensità del processo/pericolosità molto elevata EeA", in coerenza a quanto puntualmente rappresentato alla tavola di cui al paragrafo 7.5 "Allagamenti Rio San Valeriano" dell'elaborato "Studio ideologico ed idraulico dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico minore";
- riclassificare l'area a dissesto areale con pericolosità elevata EbA, localizzata in località Valentino, come "area con intensità del processo/pericolosità molto elevata EeA", in coerenza a quanto puntualmente rappresentato nella tavola di cui al paragrafo 7.5

“Allagamenti Rio VigneCombe” dell’elaborato “Studio ideologico ed idraulico dei corsi d’acqua costituenti il reticolo idrografico minore”;

- riclassificare rispettivamente: il conoide del Rio Borella sostituendo la dicitura “CAb.2” con “CAb.1” (interventi di sistemazione assenti/inefficaci); il conoide Rio VigneCombe sostituendo la dicitura “CAb” con “CAb.1”; il conoide Rio Chiampano sostituendo la dicitura “CAm” con “CAm.1”;
- aggiungere in legenda, alla voce “Fascia C”, la specificazione “...modificata ai sensi dell’art. 27, comma 3, delle NTA del P.A.I.”.

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e tav.P2/g Carta di sintesi (DC n. 2/2016)

- riclassificare l’ambito EeA, posto al margine occidentale del territorio comunale, presso il futuro canale scolmatore del Rio Maometto, con la campitura relativa alle aree in classe di pericolosità III.a;
- riclassificare l’ambito EeA, compreso tra la SP n. 203 e la linea ferroviaria, a sud di località Vigne, con la campitura relativa alle aree in classe di pericolosità III.a;
- riclassificare l’ambito EeA, posto al confine con il territorio di Condove (per la porzione ricadente nel proprio territorio comunale), con la campitura relativa alle aree in classe di pericolosità III.a;
- ridefinire la porzione settentrionale dell’area a dissesto areale EmA, localizzata in località San Valeriano, come area con pericolosità molto elevata EeA, in coerenza a quanto puntualmente rappresentato nella tavola di cui al paragrafo 7.5 “Allagamenti Rio San Valeriano” dell’elaborato “Studio ideologico ed idraulico dei corsi d’acqua costituenti il reticolo idrografico minore” e riclassificare l’area stessa come area in classe di rischio IIIa, se ineditata, e in classe IIIb.3 per le sole porzioni edificate;
- ridefinire l’area di dissesto areale EbA, posta in località Valentino, come area con pericolosità molto elevata EeA, in coerenza a quanto puntualmente rappresentato nella tavola di cui al paragrafo 7.5 “Allagamenti Rio VigneCombe” dell’elaborato “Studio ideologico ed idraulico dei corsi d’acqua costituenti il reticolo idrografico minore”;
- riclassificare, in località Molere, l’ambito in classe di rischio IIIb.2 come area in classe IIIb.3 nonché l’area a destinazione residenziale compresa in fascia di rispetto del Rio Molere, nel tratto di sviluppo in conoide, come IIIb.4 se edificata;
- riclassificare, in località S.Valeriano, le aree a spazi pubblici S/2_B corrispondenti all’ambito edificato ad ovest del nucleo storico e l’area della Cappella romanica, ricadenti nella fascia di rispetto del fosso “Pietra Culera”, in classe di rischio IIIb.3;
- riclassificare il lotto edificato in fascia di rispetto del fosso “Pietra Culera”, posto al margine occidentale della borgata San Valeriano e prospiciente la SS n.24, in classe di rischio IIIb.4;
- riclassificare l’ambito in classe IIA, compreso tra la SS n.24 e la fascia B di progetto, a sud della b.ta San Valeriano, quale ambito in classe di rischio IIIb.2;
- riclassificare il lotto edificato in classe IIIb.2, localizzato a valle della frana di crollo FQ1_F7, come area in classe di rischio IIIb.3;
- riclassificare la porzione d’area libera in classe IIIb.3 posta in fascia di rispetto del Rio Costa, a monte della SS n.24, in classe di rischio III.a ineditabile;
- riclassificare l’ambito edificato IIIb.2, localizzato nella parte distale del conoide Villavecchia e del Rio Borella, a monte della via Condove, in classe di rischio IIIb.3;
- riclassificare l’ambito non edificato posto in sx e dx orografica del Rio Borella, a monte di via Condove, in classe di rischio IIIa;



- riclassificare le porzioni d'area edificate comprese nella fascia di rispetto, rispettivamente del canale scaricatore in progetto e del Rio Villavecchia, in classe di rischio IIIb.4;
- riclassificare le porzioni d'area edificate comprese nella fascia di rispetto, rispettivamente della "Direzione di flusso extra-alveo" lungo via Falco e del canale di scolo di via Condove (SP n.203), in classe di rischio IIIb.3;
- riclassificare la porzione d'area in via Florio Benvenuto su cui insistono gli edifici compresi tra l'attraversamento sul Rio VigneCombe e l'intersezione con la via Chiantusello, in classe di rischio IIIb.4;
- riclassificare le porzioni d'area edificate in IIIb.2, del concentrico, comprese nella fascia di rispetto della bealera del Mulino, in classe di rischio IIIb.3;
- riclassificare l'ambito edificato IIIb.2, localizzato ad ovest di località Vigne, in classe di rischio IIIb3;
- aggiungere in legenda, alla voce "Fascia C", la specificazione "...modificata ai sensi dell'art. 27, comma 3, delle NTA del P.A.I."

Relazione geologica (DC n. 2/2016)

▷ al Capitolo 9 "Prescrizioni generali":

- sostituire, nel testo in premessa, l'espressione "...si fanno le seguenti prescrizioni:" con la seguente "...si richiede il rispetto delle seguenti prescrizioni:";
- inserire quale terzo capoverso, dopo "Mantenimento di...omissis...e/o protezione dello stesso;" la seguente prescrizione "Gli interventi ammessi all'interno delle fasce fluviali A e B sono definiti dagli art. 38 e 39 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).";
- inserire quale sesto capoverso, dopo la disposizione "Nelle porzioni di ...omissis... attinente la pianificazione territoriale;" la seguente prescrizione "Qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n. 523/1904, si applicheranno all'alveo attivo delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l'alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, titolo II delle NdA del PAI.";
- inserire quale ottavo capoverso, dopo "Nelle zone di pianura...omissis...e/o vani interrati;" la seguente prescrizione "Nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica, ogni trasformazione edilizio/urbanistica che determina una modifica delle condizioni preesistenti della permeabilità o un aumento dell'impermeabilizzazione delle superfici dovrà prevedere misure compensative con lo scopo di mantenere costante il coefficiente udometrico.";
- aggiungere al termine le seguenti prescrizioni:
"Le aree soggette a dissesto dovranno essere tenute in considerazione nella redazione o aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile; in analogia ai contenuti dell'art. 18, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Amministrazione Comunale provvederà ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni a cui sono soggette le aree in dissesto e sugli interventi prescritti per la loro messa in sicurezza.

L'Amministrazione Comunale è inoltre tenuta ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica anche i dati relativi alla classificazione del territorio in funzione dell'idoneità geologica all'utilizzazione urbanistica e a richiedere al soggetto attuatore la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in

ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo riguardante le aree poste in classe II (IIA e IIB) di idoneità all'utilizzazione urbanistica situate in prossimità dei settori periferuali dei corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore, ivi compreso tutti i rii ed i principali canali non classificati e/o aventi sedime non demaniale, ancorchè intubati, dovrà essere supportato, a livello di singolo permesso di costruire, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988 e s.m.i., anche da uno specifico studio idraulico del/i corso/i d'acqua eventualmente interessato/i, ove l'ambito da esaminare non risultasse espressamente riconducibile alle verifiche delle tratte d'alveo e delle sezioni di deflusso che corredano gli elaborati geologici esaminati. In ogni caso, quand'anche si prendessero a riferimento le analisi sui corsi d'acqua eseguite nell'ambito degli studi di compatibilità idraulica per l'adeguamento del P.R.G.C. al PAI, le verifiche sulle condizioni di dissesto locale dovranno essere aggiornate ed implementate nei casi in cui siano nel frattempo intervenute modifiche delle condizioni al contorno ipotizzate come dati di input nelle simulazioni idrauliche disponibili, e/o sia cambiato l'assetto idraulico del corso d'acqua, per sopraggiunti fenomeni di erosione/sovralluvionamento/ostruzione delle sezioni d'alveo da parte della vegetazione infestante/ecc., rispetto alla morfometria della tratta d'alveo considerata all'atto delle analisi pregresse, e/o siano successivamente giudicati/risultati insufficienti/inadeguati gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua realizzati e/o previsti. Ove si procedesse alla redazione di nuovi studi, ovvero, all'aggiornamento/integrazione di quelli esistenti nei casi su esposti, le analisi dovranno essere effettuate secondo metodologia approfondita in condizioni di moto uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta.

Ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni di cui al punto precedente, tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto in prossimità delle aree abitate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa e/o di adeguamento degli attraversamenti e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, alla realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i.”.

➤ al Capitolo 10 “Carta di sintesi” :

- al paragrafo 10.1 “Classe IIA”, aggiungere al termine del secondo capoverso, dopo la dizione “...sistemi per l'evacuazione delle acque;” la seguente precisazione “tale realizzazione dovrà essere limitata all'intervento edificatorio in progetto e non dovrà incrementare il livello di rischio idraulico e comportare danni ai settori limitrofi.”;



- al paragrafo 10.3 “Classe IIIa”, sostituire il testo del secondo comma “Per le opere infrastrutturali...omissis...all’art. 31 della L.R.56/77” con il seguente “Per la realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico non prevista dal PRGC in ambiti a pericolosità geologica elevata o molto elevata, la compatibilità dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area sarà valutata dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, nell’ambito del procedimento di Variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell’ambito della procedura autorizzativa dell’opera, a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile di procedimento. Nel solo caso delle classi IIIb per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal cronoprogramma, la compatibilità dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area sarà valutata dall’Amministrazione comunale.”;
- al paragrafo 10.3 “Classe IIIa”, aggiungere al termine del terzo comma 3 la seguente prescrizione “In ogni caso, ove consentito per l’edificato sparso, anche non cartografato, gli interventi di ristrutturazione o ampliamento per adeguamento igienico-funzionale non dovranno comportare aumento del carico antropico e cambio di destinazione d’uso.”;
- al paragrafo 10.4 “Classe IIIb” sostituire la dizione “...paragrafi 7.6 e 7.20...” con la seguente “...paragrafi 7.6 e 7.10...”;
- al paragrafo 10.4.2 “Classe IIIb.3”, sostituire il testo del secondo comma “Per le opere di interesse...omissis...all’art. 31 della L.R.56/77” con il seguente “Per la realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico non prevista dal PRGC in ambiti a pericolosità geologica elevata o molto elevata, la compatibilità dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area sarà valutata dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, nell’ambito del procedimento di Variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell’ambito della procedura autorizzativa dell’opera, a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile di procedimento. Nel solo caso delle classi IIIb per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal cronoprogramma, la compatibilità dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area sarà valutata dall’Amministrazione comunale.”.

Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti

- scheda “Zona Rn1-Rn2 di PRGC”: eliminare alla voce “Considerazioni” la dizione “...-I Ib”; inserire dopo la dizione “...soggette ad allagamenti (Em, Ema..) la puntualizzazione “...o a ristagni d’acqua.”; eliminare alla voce “Classe d’idoneità” la sigla “...I Ib...”;
- scheda “Zona Rn1-Rn2 di PRGC”: riclassificare nello stralcio planimetrico, relativo alla Carta di sintesi, le porzioni d’area edificate comprese nella fascia di rispetto del canale scaricatore in progetto e del Rio Villavecchia, in classe di rischio IIIb.4;
- scheda “Zona Rn3 di PRGC”: eliminare alla voce “Considerazioni” la disposizione “Per quanto riguarda le zone in IIIb.2...omissis...realizzazione del limite di progetto.”; eliminare alla voce “Classe d’idoneità” la dizione “...IIIb2...” ed aggiungere al termine “La porzione d’area in Classe IIIa è da intendersi soggetta a inedificabilità assoluta.”;
- scheda “Zona Rn4 di PRGC”: aggiungere alla voce “Considerazioni”, dopo l’espressione “...in ottemperanza al D.M. 11/03/1988” la seguente puntualizzazione “...ed alle N.T.C. del 14/01/2008”.



Norme tecniche di attuazione

Art. 12 Vincoli inibitori

Cap. 12/2 Aree di rispetto cimiteriale: sostituire l'espressione che recita "...con profondità variabile conforme al Decreto Sindacale n. 34/98..." con la seguente prescrizione che recita "...nelle tavole di progetto con profondità di m. 200...";

Art. 15 Autorimesse e pertinenze

- comma 1: sostituire l'espressione "...previsto nella Carta di sintesi del Rischio Idrogeologico" con la seguente "...stabilito all'art. 12/7 delle presenti N.T.A.";
- comma 5: aggiungere al termine del comma la seguente precisazione "Tali strutture dovranno integrarsi tipologicamente con l'edificato preesistente e non costituire elemento deturpante.";
- comma 6: sostituire il richiamo normativo "...come da art. 12/8, 8° c." con il seguente "...come art. 12/7, 8° comma.";

Art. 22/5 Residenziale consolidata Rbl

Aggiungere alla voce "prescrizioni particolari" la seguente disposizione "4) In ogni caso per l'operatività prevista nelle aree Rbl occorre fare riferimento alle prescrizioni riportate all'articolo 12/7 delle presenti N.T.A.";

Art. 22/9 Residenziale di completamento

Aggiungere alla voce "Prescrizioni specifiche" la seguente precisazione "Il progetto di intervento nell'area Rc2 dovrà garantire idonee soluzioni per l'accessibilità al lotto dalla viabilità esistente, limitando al minimo eventuali movimenti terra, per l'allacciamento alle reti infrastrutturali e per il posizionamento dei nuovi volumi edilizi nonché presentare tipologie edilizie coerenti con l'edificato circostante";

Art. 22/10 Area residenziale di nuovo impianto Rn

- alla voce "Prescrizioni particolari" aggiungere all'ultimo capoverso, dopo l'espressione "- Per l'area Rn.4 sono ammessi edifici mono o bifamiliari...", la seguente prescrizione "..., aventi altezza max edificabile H = mt. 8,00 e...";
- alla voce "Prescrizioni particolari" aggiungere quale ultimo capoverso la seguente prescrizione "Il S.U.E. dovrà inoltre essere corredato dalla documentazione di carattere sismico, come definita nella DGR 4-3084 del 12.12.2011 e nella collegata Determina Dirigenziale n. 540 del 9.03.2012.";

Art. 22/11 Insediamenti residenziali in zona impropria

Al fine di attribuire adeguata prescrittività alla norma, alla luce delle modificazioni apportate, si rende necessario sostituire alla nota 4) l'espressione "...vedi prec. artt. 12/7 e 12/8" riportata alla voce "Prescrizioni particolari" con la seguente "...vedi precedente art. 12/7";

Art. 22/17 Area a servizi comunali

In considerazione dell'accettazione solo formale dell'osservazione relativa alla "Tabella dei trasferimenti di volume" si rende necessario inserire in corrispondenza alla voce "Densità territoriale" la specificazione "...mc/mq" e alla voce "Edificabilità derivata" la specificazione "...mc.".



Elab. Norme di Attuazione – stralcio: riformulazione art.12/7 (Aree a condizionamento negativo ai fini urbanistici)

- inserire, quale premessa al testo dell'articolo, la seguente prescrizione:
“Ai fini dell'operatività urbanistico-edilizia ammessa dal PRGC sull'intero territorio comunale, alla luce anche delle valutazioni tecniche e determinazioni del parere geologico della Direzione regionale Opere Pubbliche, deve essere verificata puntualmente la compatibilità di ogni intervento edilizio o infrastrutturale in progetto con le prescrizioni e le limitazioni riportate al capitolo '9. Prescrizioni generali' e al capitolo '10. Carta di sintesi' della Relazione Geologica.
Inoltre, in carenza dell'adeguamento del presente PRGC alla normativa tecnica in materia di prevenzione del rischio sismico, di cui alla DGR 4-3084 del 12.12.2011, la documentazione tecnica, da presentare a supporto dell'intervento edilizio in progetto, dovrà essere integrata con la documentazione sismica come definita nella DGR 4-3084 del 12.12.2011 e nella collegata Determina Dirigenziale n. 540 del 9.03.2012.”;
- aggiungere al termine del primo comma, dopo la dizione “...nella Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica”, la seguente puntualizzazione “..., nel capitolo 9. e 10. della Relazione Geologica e nella Relazione geologico-tecnica”;
- aggiungere al termine del terzo comma, dopo la dizione “...DGR 07.04.2014, n. 64-7417” la seguente precisazione “..., con particolare riferimento all'operatività edilizia definita al punto 7.1 'Interventi edilizi ammessi per classi di sintesi' e relativa tabella riepilogativa riportata nell'Allegato A della DGR stessa.”.

Il Dirigente del Settore
arch. Leonello SAMBUGARO

